

COMUNE DI LORO PICENO
(Provincia di Macerata)

**REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE**

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2006

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – REGOLAMENTI SPECIFICI.....	3
ART. 3 – AGEVOLAZIONI RIDUZIONI E ESENZIONI.....	3
ART. 4 – ALIQUOTE E TARIFFE.....	3
ART. 5 – FORME DI GESTIONE.....	4
ART. 6 – SOGGETTI RESPONSABILI DEI TRIBUTI	4
ART. 7 – SCELTA DELLE AZIONI DI CONTROLLO	4
ART. 8 – INTERRELAZIONE TRA SERVIZI ED UFFICI	5
ART. 9 – NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI	5
ART. 10 – CAUSE DI NON PUNIBILITA’	5
ART. 11 – INTRODUZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE	6
ART. 12 – AUTOTUTELA	7
ART. 13 – RISCOSSIONE	7
ART. 14 – RISCOSSIONE COATTIVA	7
ART. 15 – SOSPENSIONE, DILAZIONE, COMPENSAZIONE ED ACCOLLO DEL VERSAMENTO	8
ART. 16 – LIMITI DI ESENZIONE PER I VERSAMENTI E I RIMBORSI.....	8
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE.....	9

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali tributarie al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti.

2. Le norme del presente regolamento sono, inoltre, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 2 – REGOLAMENTI SPECIFICI

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

ART. 3 - AGEVOLAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti i singoli tributi oppure, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste dalle leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

ART. 4 - ALIQUOTE E TARIFFE

1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione delle relative aliquote; disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

2. Il Consiglio Comunale in sede di deliberazione del bilancio di previsione conferma le aliquote e le tariffe già determinate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

ART. 5 - FORME DI GESTIONE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 comma 5, lett. b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
- c) affidamento mediante convenzione, nel rispetto delle norme per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, comma 1, lett. e, del d.lgs. 267/2000, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/97, oppure siano già costituite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 446/97;
- d) affidamento in concessione, nel rispetto delle norme per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del 446/97;
- e) affidamento ai concessionari di cui al d.lgs. 13.04.1999 n. 112;

2. Nei casi di gestione diretta non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.

3. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve sempre rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza per i cittadini.

ART. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DEI TRIBUTI

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile di tutte le entrate tributarie di competenza dell'Ente.

ART. 7 - SCELTE DELLE AZIONI DI CONTROLLO

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale, anche sulla base della proposta del responsabile del servizio, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con altro provvedimento motivato nel quale si dà atto che le risorse assegnate

risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

2. La Giunta Comunale può istituire, sulla base di quanto previsto dalla legge 23/12/1996, n. 662 un apposito fondo per l'attribuzione dei compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio Entrate, coinvolto in programmi /progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione ed al controllo puntuale e costante del corretto adempimento degli obblighi a carico dei cittadini, alla cui liquidazione provvederà il responsabile con proprio atto.

ART. 8 - INTERRELAZIONE TRA SERVIZI ED UFFICI

1. I dipendenti di tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Entrate nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. In particolare, i soggetti , privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Entrate, mediante l'impiego preferenziale di comunicazione informatizzata.

ART. 9 - NOTICAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli avvisi e gli atti possono essere notificati oltre che dal messo comunale, o da eventuale altro soggetto abilitato, anche mediante l'invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento direttamente dall'ufficio tributario, osservando le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 20 dicembre 1982, n. 890.

2. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente presso i locali dell'Ufficio Entrate, la notificazione può essere eseguita mediante consegna a mani dell'atto, da parte del personale addetto all'ufficio, il quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

ART. 10 - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

1. L'irrogazione della sanzione è esclusa qualora:

- a) il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima;
- b) il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
- c) la violazione sia originata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie;
- d) gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino non imputabili al contribuente;
- e) la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta. È tale l'inadempienza da cui non scaturisca intralcio all'attività di accertamento del Comune.

ART. 11 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune, al fine di contenere al minimo le controversie tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti secondo la procedura dettata dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218.

2. L'atto si perfeziona con la sottoscrizione dell'accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni.

3. Se il contribuente non effettua il versamento nel termine di cui al comma precedente, l'accordo è da considerarsi inesistente.

4. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve depositare presso l'ufficio o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

5. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

6. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

7. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia

sopravvenuta la conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

8. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART. 12 - AUTOTUTELA

1. Il Responsabile della gestione del tributo deve procedere, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti riconosciuti illegittimi o errati.

2. Il Responsabile della gestione del tributo può, inoltre, disporre la sospensione temporanea degli effetti dell'atto che appaia illegittimo, per il tempo necessario ad eliminare ogni incertezza circa la sua legittimità.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio, considerando anche quelle da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.

ART. 13 - RISCOSSIONE

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 59 lettera n del D.Lgs 446/97, il Comune provvede direttamente alla riscossione delle proprie entrate tributarie, ad eccezione dell'imposta sulla pubblicità sia a seguito di autotassazione da parte del contribuente sia a seguito di accertamento.

2. Il versamento deve essere effettuato mediante:

- a) bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Loro Piceno;

3. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel comma precedente si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno dei soggetti obbligati anche per conto degli altri.

ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi gestiti direttamente dal Comune può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639 o affidata al Concessionario del servizio di riscossione.

ART. 15 - SOSPENSIONE, DILAZIONE, COMPENSAZIONE ED ACCOLLO DEL VERSAMENTO

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, può essere autorizzato il pagamento dilazionato dei tributi. A seguito di specifica domanda del contribuente e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, pertanto, possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti derivanti da attività di liquidazione e accertamento per importi superiori a 750,00 euro, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima della rateizzazione o dilazione di dodici mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di una rata; in tal caso il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione, altrimenti, l'intero importo ancora dovuto viene recuperato mediante iscrizione a ruolo coattivo o mediante ingiunzione fiscale.
- applicazione degli interessi legali con maturazione giorno per giorno.

2. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a 5.000 euro, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia.

3. È ammessa la compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento ai diversi tributi comunali ed ai diversi anni d'imposta.

4. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

ART. 16 - LIMITI DI ESENZIONE PER I VERSAMENTI ED I RIMBORSI

1. L'Ufficio Entrate, a seguito delle attività istruttorie e di accertamento non procede alla riscossione, anche a mezzo ruolo, qualora l'ammontare del tributo, degli interessi e/o delle sanzioni non superi il limite di 11 euro.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il personale addetto è esonerato dal compiere i relativi adempimenti.

3. Non si procede al rimborso d'ufficio o su richiesta del contribuente quando l'importo complessivo non supera 11 euro.

ART. 17- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, a norma dell'art. 27 c. 8 della L.448/2001, entra in vigore il 1 gennaio dell'anno 2006 e abroga il precedente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.